



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 943 ANNO 2016 DEL 21-12-2016

NUMERO DETERMINA DI AREA: 99

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO EX ART. 17 CCNL STIPULATO IN DATA 14/09/2000 PER I GIORNI 20 DICEMBRE 2016 E 4 GENNAIO 2017 PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA GIACOMA ALLOTTA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- la Sig.ra Giacomina Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato in atto assegnata al Settore Econ. Finanziario, con nota del 06/12/2016 acclarata il 12 successivo al n. 21228 del prot. gen. ha chiesto l'autorizzazione a poter fruire di n.2 giorni di congedo straordinario retribuito ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T. U. 26/03/2001, n. 151 per assistenza alla propria figlia omissis nata ad omissis l' omissis;

- nella stessa nota risulta dichiarazione della dipendente, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, con la quale viene dichiarato "che il proprio coniuge non ha diritto a fruire del congedo ex art. 32 Capo V del T.U. n.251 del 26/03/2001;

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

" Art. 32"

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4 e art.7, commi 1, 2 e 3)

1. *Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

- a) *alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*

- b)OMISSIS.....;
 - c)OMISSIS
2.OMISSIS
 3. *Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.*
 4. *Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

Art. 34.

*Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)*

1. *Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 **alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino**, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, **una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi**. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.*
2. *Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.*
3. *Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.*
4. *L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.*
5. *I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.*
6. *Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.*

VISTO il CCNL EE. LL. stipulato il 14 settembre 2000 che, ai commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 17, così recita:

“”ART. 17

1.OMISSIS
2.OMISSIS
3.OMISSIS
4. *Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore , anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio*

fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.

5. **Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.**
6.OMISSIS.....
7. *I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi.....OMISSIS.....*

ATTESO che l'art. 34 del T.U. d.l.151/2001 prevede a seguito della riforma (d.l.80 15/06/2015) che per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino e non più al 3° anno, un'indennità pari al 30% della retribuzione;

VISTO il D.L. 80 del 15 giugno 2015 che ha previsto una serie di modifiche al T.U. D.L. 151 del 26 marzo 2001 in merito al congedo parentale -articoli 32, 34 e 36-, e che, le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruita dal 25 giugno al 31 dicembre 2015;

ATTESO che la dipendente di che trattasi ha già fruito di tutto il periodo di congedo parentale retribuito al 100% previsto ex comma 5 dell'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 sopra richiamato;

CONSIDERATO che alla dipendente sono stati concessi ed autorizzati con provvedimenti diversi n° 15 giorni di congedo parentale, qui di seguito elencati :

<i>PERIODO</i>	<i>GG</i>
1 ottobre 2012	1
9 e 10 gennaio 2013	2
9 e 10 aprile 2013	2
16 luglio 2014	1
8 settembre 2014	1
11 dicembre 2014	1
30 dicembre 2014	1
7 aprile 2015	1
21 maggio 2015	1
16 dicembre 2015	1
5 gennaio 2016	1
31 maggio 2016	1
12 settembre 2016	<u>1</u>
	15

CONSIDERATO che nell'anno 2015 e nell'anno 2016 la dipendente ha superato il limite previsto per la corresponsione del 30% dell'indennità -ex art.34, comma 3, come sopra richiamato- e cioè che a fine anno il reddito complessivo dalla stessa percepito, è stato superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria previsto dall'INPS;

RITENUTO doveroso accogliere la richiesta;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Risorse umane ed Organizzazione

D E T E R M I N A

CONCEDERE ED ANNOTARE la richiesta della Sig.ra Giacoma Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e ad orario ridotto in atto assegnata al Settore Econ. Finanziario, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione di **due giorni** di congedo straordinario retribuito ex art. 34 Capo V (congedo parentale) del T. U. 26/03/2001, n. 151 per il **20 dicembre 2016 e il 4 gennaio 2017**;

ATTESTARE che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) ex T. U. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente di che trattasi sono già stati concessi i 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% così come previsto ex art. 17, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000;

ATTESTARE, altresì, agli atti dell'Istituto che nello stesso ambito di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista ex art. 34, comma 1, del T. U. 26/03/2001, n. 151 i giorni di congedo parentale concessi alla dipendente e retribuiti al 30%, sono stati 15 per cui quelli ancora da fruire compresa questa richiesta, sono in totale 135;

NON CORRISPONDERE per come specificato nella parte motiva del presente provvedimento, l'indennità pari al 30% della retribuzione per n.2 giorni di congedo parentale come da richiesta avanzata;

VERIFICARE comunque a fine anno il reddito complessivo dalla stessa percepito, e, qualora fosse inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria previsto dall'INPS, corrispondere per i due giorni di congedo parentale richiesto il 30% dovuto;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Area Finanziaria e alla dipendente interessata.

IL CAPO DELL'AREA ORGANIZZATIVA

(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.

(F.to Rag. Diego Greco)